



### X LEGISLATURA ATTO CONSIGLIO N. 659

#### ARTICOLO AGGIUNTIVO

All'Articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera h) della legge 9/17 sopprimere l'ultimo periodo: "Le prestazioni effettuabili presso lo studio si caratterizzano come semplici visite senza l'utilizzo di apparecchi diagnostici complessi e senza azioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente"

MARMO

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

### MOTIVAZIONE

La formulazione dell'Articolo 5 (Autorizzazioni), Comma 3, Punto 3.2, di cui all'Articolo 1, comma 3 del presente disegno di legge, prevede che gli studi odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie ove si eseguano prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente individuate con apposito provvedimento di Giunta Regionale, siano assoggettati all'autorizzazione all'esercizio. Per tanto la definizione prevista all'Articolo 2, comma 1, lettera h), ultimo periodo, della Legge Regionale 9/2017 si pone in contrasto con quanto disposto dal suddetto Articolo 5, Comma 3, Punto 3.2. L'attività medica erogata in regime di attività libero professionale è regolata già dall'articolo 2229 del codice civile senza limitazioni di mezzi o prestazioni d'opera. Dunque, con la prescrizione di cui all'ultimo periodo dell'Articolo 2, comma 1, lettera h) della legge si limita, di fatto, l'esercizio della libera professione all'interno dello studio del professionista medico o esercente le altre professioni sanitarie.

La dimostrazione di tale erronea previsione è fornita dallo stesso disposto di legge in preparazione ove si prevede giustamente e nel rispetto della normativa nazionale (D.lgs 502/1992, Art. 8ter, commi 2 e 4), che gli studi nei quali si svolgono le suddette attività complesse siano assoggettati all'autorizzazione all'esercizio (Art. 5, comma 3, punto 3.2).

In conclusione, l'eliminazione dell'ultimo periodo dell' Articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera h) della Legge Regionale 9/2017, restituisce la coerenza del testo con le ulteriori modifiche proposte nel presente disegno di legge e con la normativa statale di riferimento.



Maroto

### X LEGISLATURA ATTO CONSIGLIO N. 659

### **ARTICOLO AGGIUNTIVO**

1. "Il comma 13 dell'art. 14 della legge 9/2017 è così sostituito: "L'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni riguardanti violazioni di cui al presente capo è eseguito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. L'atto è notificato al soggetto interessato, ai sensi della 689/81, e all'Officio Contenzioso della Regione che, in caso di ricorso, decide nel merito."

2) "La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge n.9/2017 è soppresso.

<del>3. "La lettera.c) del com</del>ma 1 dell'art. 4 della legge 9/2017 è soppresso."

MARMO

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

### **MOTIVAZIONI**

E' stata segnalata all'assessorato la difficoltà derivante da quanto previsto all'art. 14 - Sanzioni. Il testo originale, infatti, recita al comma 13: "L'accertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente."

L'art. 3 -Compiti della Regione- al comma 3, punto b, recita "applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio".

L'art. 4 -Compiti dei comuni- il comma 1 lettera c) recita: "l'applicazione delle sanzioni di competenza di cui all'articolo 14".

Poichè sia la Regione che i Comuni non sono attrezzati per tale adempimento, e ogni ASL si regola a modo suo, sarebbe opportuno a modificare il comma 13 dell'art. 14, rendendolo più chiaro e sopprimendo i commi degli art. 3 e 4 come sopra descritti rendendo più snella e semplice la procedura.

alkands 3

### Consiglio regionale della Puglia

## X LEGISLATURA ATTO CONSIGLIO N. 659

orde of or our or

#### **ARTICOLO AGGIUNTIVO**

1. "Il comma 13 dell'art. 14 della legge 9/2017 è così sostituito: "L'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni riguardanti violazioni di cui al presente capo è eseguito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. L'atto è notificato al soggetto interessato, ai sensi della 689/8 e all'Ufficio Contenzioso della Regione che, in caso di ricorso, decide nel merito."

2. "La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge n.9/2017 è soppresso. 3.)"La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge 9/2017 è soppresso."

014

MARMO

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

**MOTIVAZIONI** 

E' stata segnalata all'assessorato la difficoltà derivante da quanto previsto all"art. 14 – Sanzioni. Il testo originale, infatti, recita al comma 13: "L'accertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente."

L'art. 3 -Compiti della Regione- al comma 3, punto b, recita "applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio".

L'art. 4 -Compiti dei comuni- il comma 1 lettera c) recita: "l'applicazione delle sanzioni di competenza di cui all'articolo 14".

Poichè sia la Regione che i Comuni non sono attrezzati per tale adempimento, e ogni ASL si regola a modo suo, sarebbe opportuno a modificare il comma 13 dell'art. 14, rendendolo più chiaro e sopprimendo i commi degli art. 3 e 4 come sopra descritti rendendo più snella e semplice la procedura.

EMENDAMENTI all'Articolo 3 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017, comma 3, punto 3.2.

- dopo le parole "un rischio per la sicurezza del paziente" AGGIUNGERE la parola: "tutte"
- dopo le parole "con apposito provvedimento di Giunta regionale" AGGIUNGERE le parole: "sentiti gli Ordini professionali"

### **MOTIVAZIONE**

Il comma 3.2 riguarda gli studi medici e odontoiatrici e prevede la distinzione fra studi che erogano prestazioni a rischio e studi che non le erogano. Tali prestazioni verranno definite in fase di stesura del Regolamento, per il quale al legislatore è necessario un supporto tecnico di consulenza. Peraltro la legge n.9 del 2.5.17 all'articolo 5 comma 3.2.4 già prevedeva la consulenza degli Ordini Professionali.

Giuseppe Romano

CENA)

one July (RENAINBLL

Well (MARMO)

) end velege - ( leefin

EMENDAMENTI all'Articolo 3 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017, comma 3, punto 3.2.

• dopo le parole "un rischio per la sicurezza del paziente" AGGIUNGERE la parola: "tutte"

• dopo le parole "con apposito provvedimento di Giunta regionale" AGGIUNGERE le parole: "sentiti gli Ordini professionali",

### **MOTIVAZIONE**

Il comma 3.2 riguarda gli studi medici e odontoiatrici e prevede la distinzione fra studi che erogano prestazioni a rischio e studi che non le erogano. Tali prestazioni verranno definite in fase di stesura del Regolamento, per il quale al legislatore è necessario un supporto tecnico di consulenza. Peraltro la legge n.9 del 2.5.17 all'articolo 5 comma 3.2.4 già prevedeva la consulenza degli Ordini Professionali.

Totessionali.

Giuseppe\Romano

tetlih

EN3

PENNINGLLI

( Lusin (MARMO)

) or verely - ( reel





### X LEGISLATURA ATTO CONSIGLIO N. 659

### **EMENDAMENTO AGGIUNTIVO**

### ALL'ARTICOLO 3, DOPO IL COMMA 3 AGGIUNGERE I SEGUENTI NUOVI COMMI:

"3.bis. Con apposito Regolamento Regionale vengono definiti i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie.

3ter. Nelle more dell'approvazione del Regolamento Regionale di cui al precedente comma, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici, si farà riferimento ai requisiti minimi previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 9 giugno 2016."

MARMO

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

l ean



Mado

### X LEGISLATURA ATTO CONSIGLIO N. 659

### **EMENDAMENTO AGGIUNTIVO**

All'art. 3 comma 4, all'ottavo rigo sostituire "3.3" con "3.2"

MARMO Come (Romand)

Marmo (Loca en )

Marmo (Lo

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.



officiato

### X LEGISLATURA ATTO CONSIGLIO N. 659

### **EMENDAMENTO AGGIUNTIVO**

All'art. 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente nuovo comma:

"4bis. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di Giunta regionale previsto al comma 3, punto 3.2, i titolari degli studi odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie, mediante apposita dichiarazione scritta, sulla base di una valutazione personale e discrezionale, certificano l'effettuazione o la non effettuazione di prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

A seguito dell'emanazione dell'apposito provvedimento di Giunta regionale ed entro i termini stabiliti dallo stesso, gli studi operanti in possesso solamente del Nulla Osta della ASL di appartenenza, ove ricadenti tra quelli attrezzati per erogare le suddette procedure complesse, dovranno presentare domanda di autorizzazione all'esercizio adeguandosi ai relativi requisiti."

MARMO

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

CENS

10 please

### **EMENDAMENTO AGGIUNTIVO**

### All' articolo 8 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017

Al comma 3 dell'art. 12 della l.r. 9/2017 dopo le parole: "comma 1, punto 1.1." **AGGIUNGERE** le parole: "e negli ambulatori accreditati"

Marco Lacarra

1.100

0 0 0

spousie face form

1 MARMO

Vile / Silleyin

Sus unendamento

ell'enendamento ROMANO, oll'ord. 8 ADI 166

Comment deller a)

11'enendamento vien con 20 xt. Turto:

11. b) Al Comment 6 ollel'ord. 12

No no eliment la porole numerive

alla len grove " ambulator. non

woling ol " old tapo vp, puo alla

porole socio- pontoie old sexto nigo"

Pers Sell (5 (PECIEGRINS)

Margo

DOL 166 OSI 2/8/2017

ENEND. Au' ART. 8

olopo le linere a) agglungere:

3) oill' ~-----

b) oll'an. 12 c5 sous aggiune le segueur parsée

o Con a lueuro cinque auni de autritai premova purso mutura pubblice o privais accreditais cernificais dalla dhesiam sanitais presso ani l'autritai e' marg sublia".

Boyum (PSNFASSJOUR)



14.1 Ruda

### Gruppo Consiliare La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTO AL DDL 166. DEL 2/08/2017 – Modifiche alla L:R: 2.05.2017 n.9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"

All'articolo 8 del D.D.L.n.166/2017, comma 1 lettera a), dopo le parole "punto 1.1." aggiungere le parole "e 1.6".

L'emendamento tende ad estendere la applicazione della norma anche alle strutture ambulatoriali accreditate.

Bari 12 dicembre 2017

Paolo Pellegrino

All'art. 14 come 11 Helle LR. 9/2017 de por le parole "le sensione si volue ad in Verso qualore pour si radvisi comportamento oblaro" de requesté parole "the procepto de subse le some devira encre experients a subse le modeline ancore à come e non esecutive!

Medous (NCARMA)

WENDINELLI

ROTUMO

ROTUMO

elfranto

· officeto

#### ARTICOLO AGGIUNTIVO

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2017

All'articolo 14, comma 11 della l.r.9/2017 alla fine del periodo dopo le parole "della struttura" aggiungere la seguente frase:

"la sanzione si riduce ad un terzo qualora non si ravvisi comportamento doloso"

### MOTIVAZIONE:

Le sanzioni di cui ai commi 3, 9, 10, sono decisamente pesanti rispetto alla fattispecie di mancanze individuate dall'articolo 14.

È il caso di osservare che reati ben più gravi si estinguono con sanzioni lievi: ancora oggi chi viene colto in flagrante nell'esercizio abusivo della professione medica o odontoiatrica rischia, secondo l'articolo 348 del Codice Penale, una semplice ammenda da 103 a 516 euro.

Si consideri che l'aumento degli adempimenti necessari per gli studi professionali e il ridotto volume di incassi a seguito della crisi economica possono determinare l' impossibilità di adempiere al pagamento di sanzioni fino a 60mila euro, comminate per inadempienze amministrative e spesso del tutto sproporzionate rispetto ai volumi di affari medi degli studi. Pertanto tali importi potranno essere ridotti ad un terzo in mancanza di comportamenti dolosi da parte dei sanitari.

Giuseppe Romano

Sur, Suly-

CENA)

### Emendamento n.

OGGETTO: Emendamento del Governo allo SDL Modifiche alla LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2017, N. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". Refusi e coordinamento normativo.

AU'ARTM (MODIFICA AU'ART 23 DELLA CRP/2017) SELLARIT & DELLA CR 9/2017

All'Articolo 23 (Organismo tecnicamente accreditante), comma 2, dopo le parole "di cui all'articolo" sostituire il numero "30" con il numero "29".

# effaults

### Emendamento n.

OGGETTO: Emendamento del Governo allo SDL Modifiche alla <u>LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2017, N. 9</u> "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". <u>Refusi e coordinamento normativo.</u>

AU'ART AI (MOIFICA AU 'ART 23 DEWA LR 9/2017)

All'Articolo 23 (Organismo tecnicamente accreditante) Lomma 1, Dev'ART 23 LR9/2

dopo le parole "E' istituito presso" sostituire le parole "la competente
sezione dell'Assessorato regionale " con le parole "l'Agenzia
regionale strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia".

Mouden

### Consiglio Pregionale della Preglia Gruppo Consiliare La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTO AL D.D.L. N.166 DEL 2/08/2017 – Modifiche alla legge regionale 2/05/2017 n.9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"

All'articolo 11 del D.D.L. n.166/2017 (Modifica all'art. 23 della l.r. 9/2017) aggiungere il seguente articolo 11 bis (Modifica all'art. 24 della l.r. 9/2017):

all'art. 24 (della L.R.n.9/2017) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 7: "I soggetti accreditati che operano attraverso più sedi e/o branche specialistiche e che sono titolari anche di un laboratorio analisi, possono attivare – indipendentemente dalla localizzazione e dalla zona carente, ma sempre nei limiti della ASL di appartenenza – punti di prelievo presso le altre strutture dello stesso soggetto giuridico, operando con pari grado autorizzativo rispetto al Laboratorio di Analisi"

### Relazione

L'emendamento tende ad ampliare le possibilità di accesso dei cittadini a punti di prelievo per esami di laboratorio, modificando l'art. 24, comma 6 della L.R.n.9/2017 – che dispone che i punti di prelievo ulteriori si possono attivare solo all'interno del Distretto – prevedendo la possibilità di attivarli nel territorio della ASL.

Inoltre l'emendamento proposto tende a favorire gli utenti prevedendo la possibilità che soggetti giuridici, a cui fanno capo diverse strutture ambulatoriali, possano effettuare prelievi all'interno delle stesse, in considerazione che la sempre maggiore diffusione di patologie croniche, implica in grande misura, la necessità di più e diverse prestazioni ambulatoriali.

L'emendamento, se accolto, eviterebbe, soprattutto per anziani e disabili, il disagio di dover accedere in più strutture per l'esecuzione di diversi esami ambulatoriali (ad es.Rx torace e prelievi ematici).

Bari, 05/12/2017

IL Consigliere Paolo Pellegrino

MARMO

Seleyn

Al comma 1 dell'articolo 14 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017 la frase "di cui all'art.5, comma 1, punto 1.7" è così sostituita: "di cui all'art.5, comma 1, punto 1.2.7"

Giuseppe Romano

( warm

( JERNI

please per [lett]

ofranto

All'Articolo 14 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017 dopo il comma 1 AGGIUNGERÈ il seguente comma "1/bis.":

1/bis. Le autorizzazioni sanitarie all'esercizio concesse in precedenza all'entrata in vigore della presente legge restano valide, fermo restando l'adeguamento alla nuova disciplina da effettuarsi entro 2 anni, secondo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo."

#### MOTIVAZIONE:

Si rende necessaria tale puntualizzazione al fine di ottimizzare l'attività dei Servizi di Igiene Pubblica deputati al rilascio delle Autorizzazioni Sanitarie. La richiesta di una procedura autorizzativa anche da parte degli studi già autorizzati determinerebbe un carico di lavoro difficilmente sostenibile da parte dei Servizi di Igiene Pubblica che nel corso dei due anni successivi all'entrata in vigore della legge, oltre alla normale mole di lavoro, dovranno istruire e completare le pratiche per un numero considerevole di studi medici ed odontoiatrici al momento sprovvisti di autorizzazione.

Giuseppe Romano

1 (MARMO)

Tellih

et 13

All'art. 14 del Disegno di Legge n. 166/17: Modifica all'articolo 29 della l.r. 9/2017 aggiungere la lettera b)

- b) dopo la lettera h) del comma 6 dell'art. 29 il testo è così sostituito:
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
- I) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal R.R. 3/2005 e dal R.R. 4/2007 nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:
- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

Giuseppe Romano

(CARCHI

( AS N PINET

(MARMO

Telly "

Serbenendonerato oce enemoloculento 199 32/ closo la Councer apprompere o cholle Asp 4

Mollrauts

# 32 officereto

#### **EMENDAMENTO**

All'Articolo 14 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017 dopo il comma 1 dell'art. 29 **AGGIUNGERE** la lettera "c)"

c) "Il comma 7 dell'art. 29 è così integralmente sostituito"

"Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. n. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Comuni o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei Comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socioassistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge"

#### MOTIVAZIONE:

Il chiarimento e l'integrazione all'originaria norma contenuta nel comma 7 dell'art. 29, si rendono necessari per includere, senza fraintendimenti, nel regime transitorio che il legislatore regionale ha dovuto, obbligatoriamente prevedere e disciplinare, anche le strutture realizzate dalle Aziende sanitarie locali, così come quelle finanziate con fondi propri della Regione o dei Comuni. Ad un tempo, si è chiarito che le strutture tutte, che antecedentemente all'entrata in vigore della legge, in virtù dell'ordinamento vigente, hanno ottenuto i pareri positivi per il loro completamento o per la loro trasformazione in strutture sociosanitarie di cui al comma 6, rientrando nel regime transitorio previsto dal comma in esame, possono essere autorizzate al funzionamento.

MARMO) Ulusuus

Giuseppe Romano

(Telly in is)

Perlini

M LENA

(KENPINETTI

Al comma 1 dell'articolo 14 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017 la frase "di cui all'art.5, comma 1, punto 1.7" è così sostituita: "di cui all'art.5, comma 1, punto 1.2.7"

Giuseppe Romano

Abour (Lacara)

Perhini

Wellini

Wellini

Marro

Marro